



COMUNE DI VIDIGULFO

Provincia di PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 29/03/2019

Oggetto:	CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SFONDRINI PIETRO ARISTIDE	Sindaco	X	
GALBARINI ANDREA EMILIO	Assessore	X	
LARESE POLONIN ANNA MARIA	Assessore	X	
MODESTI VALERIO	Consigliere	X	
MAGNI IVANO	Assessore	X	
ZALIANI FULVIO	Consigliere	X	
CONSIGLIO LUCIA	Consigliere	X	
ZAVATARELLI MARINA	Assessore	X	
ROTA SUSANNA	Consigliere	X	
CHIOCCHETTI FABIO ANGELO	Consigliere	X	
MIGLIAVACCA RAMONA MARIA	Consigliere		X
MORTARUOLO MARIO	Consigliere	X	
VALENCICH LUANA MARIA	Consigliere	X	

Totale	12	1
---------------	-----------	----------

Assume la presidenza il Sig ZALIANI FULVIO, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSSELLA FIORILLO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	X
Soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126 del T.U.E.L.	

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 639, Legge 147, del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5, del 8.3.2014, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) componente della IUC;

con deliberazione consiliare n. 8, del 28.04.2016, si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14, è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2018, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

RITENUTO, quindi, non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano*

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Rilevato, che il termine per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione è solo ordinatorio a seguito degli accordi della conferenza Stato-città del 17-2-2016 e visto il D. M. del 25 gennaio 2019 ai sensi del quale l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è prorogato al 31-3-2019

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con i seguenti Voti

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri Votanti n. 9

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 3 (Chiocchetti, Mortaruolo, Valencich)

Contrari n. 0

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2017:
 - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
 - altri immobili: aliquota pari a zero;
3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
4. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2019, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
5. di diffondere il presente atto mediante il sito internet del Comune di Vidigulfo

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2019,

Con i seguenti Voti
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri Votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Astenuti n. 3 (Chiocchetti, Mortaruolo, Valencich)
Contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ZALIANI FULVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSSELLA FIORILLO

(Atto Sottoscritto Digitalmente)
